

Fondazione collettiva Istituto clinico-terapeutico, Arlesheim

Regolamento di elezione

BASI

Il presente regolamento è emanato in virtù dell'articolo 35 capoverso 2 del Regolamento della previdenza del 22.10.2007.

Art. 1 Campo d'applicazione

- 1.1 Le disposizioni del presente regolamento si applicano alla nomina dei rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di fondazione della Fondazione collettiva Istituto clinico-terapeutico (di seguito Fondazione).
- 1.2 Le presenti disposizioni non si applicano alla nomina dei rappresentanti dei datori di lavoro nel Consiglio di fondazione ; questi ultimi sono nominati dalle istituzioni conformemente agli statuti della Fondazione e a prescrizioni proprie.
- 1.3 Diritti e obblighi valgono per donne e uomini in eguale misura, anche se le disposizioni del presente regolamento non si rivolgono, quanto alla loro formulazione, a entrambi i sessi.

Art. 2 Membri del Consiglio di fondazione

- 2.1 Il Consiglio di fondazione si compone complessivamente di otto membri ; gli interessi degli istituti affiliati sono adeguatamente tutelati dai rappresentanti nel Consiglio di fondazione.
- 2.2 I quattro rappresentanti dei lavoratori sono nominati in funzione dei circondari elettorali conformemente all'allegato.

Art. 3 Durata del mandato

- 3.1 Il mandato dura sei anni.
- 3.2 Il mandato dei membri eletti nel Consiglio di fondazione inizia il 1° gennaio dopo lo scadere del mandato o, dopo un'elezione sostitutiva, il primo del mese che segue l'elezione.

- 3.3 I membri nominati nel Consiglio di fondazione sono rieleggibili alla scadenza della durata del mandato.

Art. 4 Diritto di elezione ed eleggibilità

- 4.1 Hanno diritto di elezione tutti gli assicurati attivi indipendentemente dal loro domicilio.
- 4.2 Sono eleggibili quali membri del Consiglio di fondazione tutti gli assicurati attivi del proprio circondario indipendentemente dal loro domicilio che secondo la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) sono considerati lavoratori.
- 4.3 Gli istituti possono farsi rappresentare da persone esterne.

Art. 5 Organizzazione

La preparazione e l'esecuzione delle elezioni spettano alle aziende affiliate, denominate circondari, per incarico del Consiglio di fondazione.

Art. 6 Procedura di elezione

- 6.1 Il Consiglio di fondazione è autorizzato a procedere a elezioni. Dopo aver consultato le divisioni del personale, il direttore scrive a tutti gli elettori e propone loro per circondario almeno tanti candidati quanti sono i rappresentanti da eleggere.
- 6.2 Gli assicurati aventi diritto di elezione accettano le proposte o presentano nuove proposte d'elezione.
- 6.3 Se da parte degli assicurati aventi diritto di elezione non sono presentate nuove proposte d'elezione, i candidati proposti dai circondari si considerano eletti tacitamente una volta scaduto il termine fissato.
- 6.4 Se gli assicurati aventi diritto di elezione presentano nuove proposte, i circondari eseguono un'elezione scritta che deve tener conto di tutte le proposte presentate. Si ritengono quindi eletti i candidati proposti con il maggior numero di voti. In caso di parità ha luogo una votazione decisiva.
- 6.5 Il direttore pubblica i risultati elettorali al più tardi prima della fine del mandato in corso del Consiglio di fondazione e allestisce per l'elezione effettuata un verbale all'indirizzo del Consiglio di fondazione appena eletto.

Art. 7 Uscita di un membro del Consiglio di fondazione

- 7.1 Se un membro del Consiglio di fondazione eletto dagli assicurati attivi lascia il mandato nel corso della sua durata perché si ritira o perché perde i requisiti di eleggibilità, per il mandato in corso va eletto un membro sostitutivo.
- 7.2 Per il rimanente, le elezioni successive hanno luogo secondo le stesse disposizioni e gli stessi principi delle elezioni per il rinnovo integrale.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2008.

Arlesheim, maggio 2008

Il Consiglio di fondazione

Allegato 5

Allegato

Composizione del Consiglio di fondazione per il 01.01.2008

Circondario	Istituti	Rappresentanti dei lavoratori
I	ITA WEGMANN KLINIK, Arlesheim	2
II	KINDERHEIM SONNENHOF, Arlesheim	1
III	LA MOTTA, Brissago	1
Totale		4

L'elezione dei rappresentanti dei datori di lavoro è effettuata dagli istituti.